

Centro Studi Somali
Università degli Studi Roma Tre

Regolamento

ART.1- Costituzione.

1. E' costituito il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Studi Somali, d'ora in poi denominato Centro, promosso dal Dipartimento di Linguistica, dal Dipartimento di Studi Internazionali, dal Dipartimento di Biologia e dal Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento generale di Ateneo.
2. Il Centro ha sede nell'Università degli Studi Roma Tre nei locali all'uopo destinati.
3. Il Centro ha piena autonomia organizzativa e finanziaria.

ART.2 – Scopi e attività

1. Il Centro si propone di costituire un centro, di documentazione e di coordinare e promuovere attività di ricerca tesa ad una migliore conoscenza della realtà somala, nei settori delle scienze sociali storiche e naturali.

Ha anche il fine di agire d'intesa con organismi internazionali come l'Unesco e la Fao.

In particolare il Centro:

- a) promuove e coordina la collazione e la raccolta di tutta la documentazione disponibile attualmente presso enti pubblici e privati e/o ricercatori e operatori che abbiano svolto attività in Somalia e nel Corno d'Africa, allo scopo di unificarla e renderla disponibile per la consultazione.
- b) promuove e coordina attività di ricerca, formazione e consulenza anche a livello interdisciplinare. A tal fine può utilizzare contratti e convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'articolo 66 del D.P.R. 382/80.

c) organizza e concorre all'organizzazione di corsi relativi alla lingua e alla cultura somala in tutti i contesti in cui vengano richiesti (siano esse scuole di perfezionamento, Master, scuole di specializzazione, corsi di formazione per insegnanti ecc.,) in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, ed enti pubblici e privati che abbiano contatti con la realtà somala.

d) promuove ed attiva collaborazioni con altre università e istituzioni scientifiche sia nazionali che internazionali anche con l'attivazione e/o la stipula di consorzi contratti e/o convenzioni; organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all'estero; provvede alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche e rende disponibili tutti i materiali e la documentazione raccolti.

2. Il Centro ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Per la realizzazione dei propri scopi il centro può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati, ed avvalersi di collaborazioni esterne.

Mediante appositi contratti e convenzioni il centro può fornire servizi a soggetti pubblici o privati nell'ambito delle finalità istituzionali

ART. 3 - Afferenze

1. Sono membri ordinari del Centro i docenti proponenti, nonché i docenti di ruolo e fuori ruolo che abbiano svolto documentata attività di ricerca sulla Lingua e la cultura somala (anche della diaspora) e sul suo naturale contesto, il Corno d'Africa, appartenenti all'Università degli Studi Roma la cui domanda di adesione presentata per iscritto al Direttore sia stata approvata dal Consiglio.

2. Il consiglio può deliberare, su proposta scritta di uno dei suoi componenti:

- l'afferenza al Centro di altri studiosi, italiani e stranieri che ne facciano richiesta al Direttore;
- la nomina di membri onorari, in numero non superiore ad un quarto dei membri ordinari

- l'adesione al Centro di enti pubblici e privati, in qualità di membri collettivi.

ART. 4 - *Organi del centro*

Sono organi del centro: a) il Consiglio, b) la Giunta, c) il Direttore

ART.5 - *Consiglio*

1. Il Consiglio è costituito da tutti i docenti di Roma Tre afferenti al Centro e da una rappresentanza degli afferenti esterni in numero non superiore al 40% del totale. Le nomina nel Consiglio degli afferenti esterni verrà approvata dal Consiglio su proposta del Direttore.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore, salvo quanto stabilito al successivo comma 6.
3. Il Consiglio definisce gli indirizzi di attività del Centro, formula proposte ed approva il programma annuale delle attività.
4. Il Consiglio approva il bilancio preventivo e il rendiconto, nonché i contratti, le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica.
5. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4.
6. Il Consiglio elegge il Direttore e la Giunta. Per tale adempimento il Consiglio viene convocato e presieduto dal decano fra i suoi componenti. La votazione si svolge fra i 90 e i 15 giorni prima della scadenza delle relative cariche.
7. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i membri aggregati (non facenti parte del Consiglio), i membri onorari ed un rappresentante nominato da ciascuno dei membri collettivi.
8. Del Consiglio fa parte il Segretario amministrativo pro-tempore, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante.
9. Il Consiglio, se lo ritiene opportuno per la rappresentatività del Centro, può proporre la nomina di un Presidente del Centro. Per la nomina del Presidente si adotta la procedura prevista per la nomina del Direttore.

ART.6 - *Giunta*

1. La Giunta è costituita da cinque membri, di cui almeno uno appartenente ad ognuno dei Dipartimenti proponenti, più il Direttore

che la presiede;ne fa altresì parte il segretario amministrativo con parere consultivo.

2. La Giunta è eletta dal Consiglio fra i suoi componenti. Ciascun elettore può esprimere un solo voto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, salvo quanto stabilito al precedente comma 1.
3. La Giunta predispone, su proposta del Direttore il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il programma di attività del Centro per l'anno successivo. La Giunta dura in carica quattro anni; in caso di cessazione di uno dei suoi membri gli afferenti provvedono alla nuova designazione.
4. La Giunta del Centro coadiuva il Direttore nelle seguenti funzioni:
 - a) definizione dei criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per le sue attività di documentazione e ricerca;
 - b) valutazione dei progetti di ricerca presentati dagli afferenti, anche ai fini di un'eventuale finanziamento totale o parziale;
 - c) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo assieme alle rispettive relazioni;
 - d) collaborazione con gli organi di governo dell'ateneo e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale, anche al fine di promuovere elaborare ed attuare programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionali, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente.

Art.7 - Direttore

Il Direttore è eletto dalla Giunta e nominato dal Rettore .

Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede la Giunta e il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione del Segretario amministrativo, promuove le attività del Centro, vigila sull'osservanza delle leggi dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:

- a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento di tutte le attività di documentazione e ricerca svolte nel centro;

- b) propone il piano annuale di lavoro del centro, predisporre i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione;
- d) coordina lo sviluppo e l'organizzazione dei servizi del Centro perché forniscano un supporto ottimale alle attività di documentazione e di ricerca;
- e) ordina strumenti, lavori, materiale bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro;
- f) stabilisce le funzioni del personale tecnico amministrativo nell'ambito delle singole competenze secondo i criteri generali indicati dalla Giunta.

Il Direttore resta in carica quattro anni accademici.

Il Direttore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo membri del Consiglio. Il Direttore vicario sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento temporaneo o delega.

Il Direttore può nominare un delegato cui affidare la cura dei rapporti con enti esterni

Art 8: Partecipanti alle attività del Centro

Il Centro per lo svolgimento delle proprie attività si avvale dell'opera dei membri che lo compongono, di studiosi di centri italiani e stranieri con i quali siano stati stipulati accordi di collaborazione scientifica, della collaborazione di tecnici e personale amministrativo dei Dipartimenti che partecipano alle attività del Centro nei limiti stabiliti dalle rispettive Direzioni, in qualità di discenti possono essere coinvolti specializzandi e studenti interessati nelle attività del Centro.

Art. 9 - Fonti di Finanziamento

1. Per lo svolgimento delle attività il Centro si avvale di risorse finanziarie costituite o provenienti da:
 - a) contributi dell'Ateneo e delle Facoltà e Dipartimenti interessati;
 - b) contributi e finanziamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dei Ministeri e di altri enti pubblici e privati, anche internazionali;
 - c) attività per conto terzi;
 - d) convenzioni e contratti;
 - e) fondi di ricerca pubblici e privati assegnati a componenti del Centro per lo svolgimento di ricerche presso il Centro, o per il cui svolgimento

- presso il Centro vi sia il consenso dei componenti il gruppo di ricerca e del Dipartimento assegnatario;
- f) corrispettivi derivanti dalla vendita di pubblicazioni del Centro;
 - g) contributi di iscrizione o partecipazione a iniziative scientifiche o formative e ad attività realizzate con le risorse del Centro;
 - h) contributi dei membri collettivi del Centro;
 - i) contributi individuali;
 - l) atti di liberalità.

Art. 10 – Amministrazione

1. L'amministrazione del Centro è svolta presso il Dipartimento – tra quelli che hanno costituito il Centro - che dichiara la disponibilità in tal senso.
2. Le funzioni di segretario amministrativo del Centro sono svolte dal segretario amministrativo del Dipartimento cui è affidata l'amministrazione.
3. Il segretario amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio in cui si approvano il bilancio preventivo e il rendiconto.

Art.11 - Modifiche del regolamento

Per quanto previsto dal presente regolamento valgono le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari, le disposizioni del DPR382/80, nonché le norme contenute nello Statuto dell'Università Roma Tre, nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'università, e nel regolamento generale di Ateneo.

Le proposte di modifica del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio del Centro e trasmesse agli Organi di Governo dell'Ateneo per i provvedimenti di competenza.

Art. 12 – Norme transitorie

1. Fanno parte del Centro, nella sua prima composizione, i docenti appartenenti ai Dipartimenti promotori che siano firmatari della proposta di costituzione.
2. Entro 20 giorni dalla costituzione del Centro, il decano fra i componenti convoca il Consiglio per le elezioni del Direttore e della Giunta, da tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dalla convocazione, e per l'approvazione del regolamento definitivo.

